

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 10.03.2004 E RESTITUZIONE DI IMMOBILE

TRA

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., già Sviluppo Italia S.p.A., società con unico azionista, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02, interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05678721001, numero d'iscrizione R.E.A. di Roma 910303, ("Invitalia"), in persona dell'Avvocato Giovanni Portaluri, nato a Maglie (LE) il 4 gennaio 1965, codice fiscale PRT GNN 65A04 E815K, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Invitalia, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con procura notarile in data 10 luglio 2011;

E

Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968 (di seguito Università);

PREMESSO:

- che Invitalia è una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che svolge attività di promozione imprenditoriale anche mediante la realizzazione e/o la gestione di centri integrati per i servizi alle imprese, detti anche incubatori d'impresе;
- che, in data 10 marzo 2004, le parti hanno stipulato una convenzione con la quale l'Università ha concesso in uso ventennale gratuito a Sviluppo Italia (ora Invitalia) una struttura edilizia da completare denominata "Parco Scientifico e Tecnologico dell'Università di Messina", situata entro il Polo scientifico dell'Università in contrada Papardo, per realizzare un "Incubatore di imprese Università di Messina – SviluppoItalia";
- che in tale convenzione è stata prevista all'art. 5 la facoltà di Sviluppo Italia di affidare in gestione l'incubatore di imprese alla Società controllata "Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.";
- che Invitalia ha completato la struttura oggetto di tale convenzione, eseguendo il progetto - già elaborato dall'Università e messo a disposizione di Invitalia stessa - con le risorse finanziarie di cui alla L.n. 208/98 e realizzando lavori per complessivi euro 4.152.323 di cui euro 4.124.498 riconosciuti dal MISE a valere sulla citata L.n. 208;
- che in base a quanto previsto nella suindicata convenzione, Invitalia ha concesso l'incubatore di imprese in gestione a Sviluppo Italia Sicilia con convenzione del 15 aprile 2010;
- che Sviluppo Italia Sicilia, il 22 luglio 2014, ha comunicato - a causa delle condizioni socio

economiche dell'area, delle condizioni della struttura, da tempo inutilizzata e non ospitante aziende – di voler risolvere anticipatamente la convenzione di gestione;

- che Sviluppo Italia Sicilia, anche a causa del progressivo deterioramento delle sue condizioni economico-finanziarie, non ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previste a suo carico dalla convenzione di gestione;
- che Sviluppo Italia Sicilia è stata posta in liquidazione volontaria il 4 aprile 2016 ed è stata dichiarata fallita con sentenza del 19 maggio 2017;
- che Invitalia ha fatto presente che la stessa e Sviluppo Italia Sicilia (e per essa la curatela) sono pronte a risolvere anticipatamente la convenzione del 15 aprile 2010;
- che l'Università ha interesse a rientrare nella piena disponibilità dell'immobile in questione e ad utilizzarlo sia per proseguire nell'attività di promozione della cultura imprenditoriale, di sostegno allo sviluppo locale, di supporto alle imprese (in considerazione della c.d. terza missione), sia per le proprie esigenze ed attività istituzionali;
- che Invitalia, a sua volta, ha completato i lavori di cui all'originario progetto e non ha più interesse alla gestione dell'incubatore di imprese;
- che, in considerazione di quanto sopra, Invitalia e l'Università di Messina hanno deciso di risolvere anticipatamente per mutuo consenso la convenzione del 10.03.2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto

Il presente atto ha ad oggetto la risoluzione consensuale della convenzione stipulata il 10.03.2004 relativa alla concessione in uso ventennale gratuito ad Invitalia (*ex* Sviluppo Italia) dell'edificio denominato "Parco Scientifico e Tecnologico dell'Università", situato entro il Polo scientifico dell'Università in contrada Papardo, per realizzare all'interno dello stesso un "Incubatore di imprese".

In seguito alla risoluzione consensuale della suindicata convenzione, l'Università – a partire dalla data di sottoscrizione del presente – rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile.

A tal fine Invitalia si impegna a risolvere eventuali problematiche interne con Sviluppo Sicilia, sollevando l'Università da qualsiasi onere e responsabilità.

Art. 3. Consegna dell'incubatore d'impreses.

L'immobile – previo sopralluogo e apposita relazione tecnica da parte dei competenti uffici universitari - sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova. Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale in presenza di entrambe le parti o loro delegati, nel quale verranno indicati tutti i mobili ed arredi vari presenti.

Poiché l'immobile presenta in alcune sue parti ammaloramenti – a causa di infiltrazioni piovane - che ne riducono la funzionalità, l'Università effettuerà i lavori di ripristino nonché ogni altro

intervento necessario ai fini di una legittima fruibilità dell'immobile stesso.

Art. 4 Responsabilità

Le Parti convengono espressamente che, dalla data di sottoscrizione del presente atto, tutti i costi e le responsabilità che, a qualsivoglia titolo, graveranno sull'immobile saranno ad esclusivo carico dell'Università proprietaria.

Di tutti i costi e delle responsabilità, invece, che, a qualunque titolo, gravano o discendono dall'immobile in relazione al periodo antecedente alla data di stipula del presente, se ne farà carico Invitalia anche nel caso in cui non siano ad essa direttamente imputabili.

Art. 5 Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Art. 6 Spese.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto nonché le spese di registrazione saranno ripartite tra le parti.

Art. 7 – Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le possibili controversie che potrebbero sorgere in ordine all'interpretazione nonché all'applicazione del presente accordo. Ove ciò non fosse possibile, sarà competente il Tribunale di Messina.

Art. 8 Sottoscrizione ed elezione di domicilio.

Il presente accordo verrà sottoscritto con firma digitale e trasmesso tramite P.E.C.. L'imposta di bollo sarà ripartita tra le parti e verrà assolta dall'Università in maniera virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Le Parti eleggono domicilio, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c., come segue:

- Invitalia presso la propria sede in Roma, Via Calabria, n. 46, e, in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma;
- l'Università presso la propria sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1.

Per l'Università

Per Invitalia